



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 23.6.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 2403 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2021
vertente

TRA

VERDERAME GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Lenza
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via R. De
Martino n. 7;

- RICORRENTE -

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emila
Conrotto con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Garibaldi
n. 38 presso la sede della propria avvocatura distrettuale;

- RESISTENTE -

OGGETTO: diniego dell'indennità di malattia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5.5.2021 Verderame Giovanni rappresentava di essere stato assente dal lavoro per malattia dall'8.10.2020 al 25.10.2020 a seguito di una colica addominale da ernia inguinale e, ricevuta la visita fiscale INPS in data 21.10.2020, di non essere stato trovato presso la sua abitazione non perché vi si sarebbe allontanato ma in quanto il numero civico riportato sul certificato medico da esso inoltrato all'INPS (via A. Conforti n. 32 di Pontecagnano Faiano) non sarebbe stato corretto.

Ha dedotto che l'INPS, ritenendo la sua assenza ingiustificata, gli avrebbe comunicato la decadenza dal diritto al trattamento economico in base a quanto disposto con il provvedimento allegato del 25.1.2021. Conseguentemente, il ricorrente avrebbe presentato ricorso (numero: SAN/PSR/2021/14457) avverso tale provvedimento al Comitato Provinciale INPS.

Quest'ultimo con delibera n° 2145914 del 13.4.2021 avrebbe rigettato il ricorso per l'insussistenza del giustificato motivo riguardo l'assenza alla visita di controllo del 21.10.2020.

Chiedeva, quindi, che, accertato il suo diritto a percepire la predetta indennità, l'INPS fosse condannato al pagamento dell'indennizzo per le giornate di malattia non corrisposte, in quanto il sanitario addetto alla visita di controllo, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto senza particolari sforzi

individuare il suo luogo di abitazione, utilizzando anche gli altri mezzi a sua disposizione.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'INPS il quale chiedeva il rigetto del ricorso.

In particolare, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna alla corresponsione del trattamento di malattia relativo al c.d. periodo di carenza (relativo, cioè, ai primi 3 giorni di malattia), perché esso sarebbe integralmente posto a carico del datore di lavoro. Inoltre, deduceva l'osservanza da parte del medico fiscale dell'onere di diligenza, dal momento che lo stesso sarebbe tenuto solo a considerare i dati dichiarati sul certificato medico e sulla richiesta dell'azienda, senza dover consultare altra documentazione.

Infine, osservava che sull'estratto conto assicurativo il sig. Verderame risultava addirittura residente in Pontecagnano Faiano alla via Baudetti Giovanni 132 e non alla Via Conforti snc da lui indicata come domicilio dichiarato ai fini di reperibilità.

La causa è stata istruita in via documentale.

All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Verderame è infondato e va, pertanto, rigettato per l'assorbente e preminente rilievo che il mero obbligo di essere fisicamente all'interno dell'abitazione o nelle pertinenze della stessa non esaurisce i doveri di reperibilità del lavoratore: permettere lo svolgimento della visita si traduce infatti nel dovere di adottare un comportamento di diligenza tale da consentire agevolmente al medico fiscale l'individuazione della località e del numero civico.

Senza addentrarsi allora nelle più complesse questioni della presenza del Verderame all'interno della propria abitazione nelle fasce orarie di reperibilità nella giornata del 21.10.2020 (si tratta del giorno in cui incontestabilmente il medico di controllo si è recato all'indirizzo indicato nel certificato medico inviato dal ricorrente senza però rinvenirlo), non può non prendersi atto *ictu oculi* e nell'immediatezza per il principio della ragione più liquida che il Verderame non si è diligentemente adoperato per evitare che la visita fiscale andasse inutilmente a vuoto.

E, invero, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore.

Ecco allora che, anche a voler ritenere che il Verderame durante le fasce orarie di reperibilità non si sia allontanato dalla propria abitazione il 21.10.2020, non può non prendersi atto che sia stato lui stesso a comunicare

nel certificato del medico curante inviato l'indirizzo di domicilio col numero civico errato (via A. Conforti n. 32 di Pontecagnano Faiano) in luogo di quello corretto (via A. Conforti nsc di Pontecagnano Faiano).

A giustificazione di ciò il Verderame insiste sulla possibilità per il medico addetto alla visita di controllo di risalire all'indirizzo preciso del lavoratore (ovvero via A. Conforti snc e non 32), utilizzando l'ordinaria diligenza e, conseguentemente, spulciando tra i documenti messi a disposizione dell'INPS (come ad esempio nel riquadro relativo ai dati anagrafici, sulla carta d'identità, o, anche da elementari informazioni assumibili in loco).

Tuttavia, in materia di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e - in mancanza - d'indicarlo egli stesso. Ha altresì l'onere di assicurarsi che l'indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo e - in mancanza - di farlo correggere in modo tale da evitare che il medico non lo trovi all'indirizzo indicato. Invero, secondo la corte di Cassazione "l'indicazione di un indirizzo errato sul certificato medico, anche se derivato da errore materiale o involontario, integra l'imputabilità dell'inadempimento al debitore ex art. 1218 c.c. L'Inps quindi non è tenuto a pagare l'indennità di malattia" (Cass. Sent. n. 9677/1994).

È da chiedersi, a questo punto, quid iuris nel caso in cui siffatto obbligo non sia osservato?

Orbene - con un principio affermato dalla Suprema Corte con riguardo all'ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di domicilio all'interno del certificato medico inviato (Cassazione civile sez. lav., 06/06/1995, n. 6331), ma senza ragioni ostative, anzi a fortiori, estensibile anche all'ipotesi di non corretta indicazione di detto indirizzo - può sostenersi che tale inosservanza, in difetto di norme sanzionatorie specifiche, non ravvisabili nell'art. 5, 14 comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, attinente alla diversa ipotesi dell'assenza del lavoratore alla visita domiciliare di controllo, e non applicabile, per il carattere di norma limitativa di diritti, nè analogicamente nè estensivamente, impedisce, alla stregua dei principi ispiratori della disciplina della particolare materia di quelli di cooperazione fra cittadino ed amministrazione pubblica, l'insorgere del diritto del lavoratore all'indennità di malattia per l'intero periodo in cui l'INPS - a sua volta tenuto ad esperire le opportune indagini per integrare il documento - non sia stato in grado, usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere-dovere di controllo della denunciata malattia; con il corollario che il lavoratore medesimo, mentre non può addurre alcun giustificato motivo per l'inosservanza suddetta, è facultato - e gravato dal relativo onere - a provare che l'Istituto era nelle condizioni, con siffatta diligenza, di desumere aliunde il dato carente o errato. Orbene, nel caso de quo nulla è stato provato, prim'ancora dedotto, sul punto dal Verderame.

Partendo dall'assunto che il Verderame, operando in maniera diligente, avrebbe dovuto notare l'errore presente sul certificato medico rilasciatogli, anche volendo vagliare la diligenza dell'INPS, non vi è chi non veda che i comportamenti che parte ricorrente ritiene sarebbero dovuti essere posti in atto dal medico dell'INPS trascendano l'ordinaria diligenza. Difatti, il medico fiscale, il quale ragionevolmente dispone di un solo documento, ovvero del certificato medico, all'atto del recarsi presso l'abitazione indicata dal lavoratore, non avrebbe potuto in alcun modo ricavare aliunde l'indirizzo civico corretto, atteso che fra i dati anagrafici riportati all'interno del certificato medico stesso era indicato proprio l'indirizzo al quale il medico si è recato. Né può ritenersi che il dovere di diligenza del medico fiscale si spinga al punto tale da dover costringere lo stesso ad assumere informazioni circa l'indirizzo di domicilio o residenza del lavoratore ad altri abitanti che nella stessa via risiedono.

Atteso ciò, non viene dedotta dal Verderame altra circostanza fattuale che - al di là del dato formale della mancata corrispondenza tra numero civico indicato nel certificato medico inviato e numero civico in cui il dipendente in malattia effettivamente risiede - avrebbe facilmente consentito al medico fiscale di rinvenirlo aliunde. Non si può pretendere che il medico fiscale (la cui visita il lavoratore in malattia deve attendersi) debba far ricorso, per verificare la presenza in casa del malato, a mezzi diversi da quelli usualmente adottati da qualsiasi visitatore, ignaro di situazioni particolari e contingenti relative al

malato o al luogo in cui egli dovrebbe trovarsi. Con un minimo di diligenza il lavoratore è tenuto a consentire la visita, adoperandosi ad eliminare prevedibili difficoltà di ordine pratico che si frappongano all'incontro con il medico, così come il Verderame avrebbe potuto fare controllando semplicemente la correttezza dell'indirizzo della residenza o del domicilio abituale indicati nel certificato medico. Ne consegue la legittimità della perdita del trattamento economico per i giorni di malattia, per non avere il lavoratore reso possibile la visita di controllo, non avendo correttamente comunicato il numero civico del proprio domicilio o, comunque, non essendosi tempestivamente accorto che sul predetto certificato, inviato al datore di lavoro, compariva un numero civico diverso da quello in cui risiedeva realmente.

Il ricorso non può che essere allora respinto essendo il Verderame decaduto dal diritto a qualsivoglia trattamento economico per l'intero periodo di malattia.

In ordine alle spese di lite non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp.att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini Irpef e si trova nelle condizioni per ottenere, in caso di soccombenza, l'esenzione dal pagamento di spese, competenze ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2403 del ruolo generale lavoro dell'anno 2021 promosso da Verderame Giovanni contro INPS, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'INPS.

Salerno, 23.6.2022.

Il Giudice della Sezione Lavoro

Dott. Giovanni Magro

Sentenza redatta con il contributo della dott.ssa Maria Giovanna Napoli e del dott. Emanuele Cornetta, tirocinanti ex art. 73 della legge n. 98/2013.